



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. del

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 D.Lgs.446/1997, ha per oggetto la disciplina generale delle entrate del Comune di Villanuova sul Clisi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento integrano, ove compatibili, gli specifici regolamenti concernenti i singoli tributi e le altre entrate comunali.
3. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali, i proventi dei servizi pubblici e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti statali e di altri enti.

PARTE II

GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 2 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi delle norme vigenti o per le altre entrate i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, nonché le fasi di sollecito, riscossione coattiva ovvero cessione del credito, se non diversamente disposto dal Peg.

ART. 3 – Forme di gestione delle entrate

1. Il Comune può avvalersi per la gestione delle entrate, o delle singole fasi di liquidazione, accertamento e riscossione, di una delle seguenti forme:
 - a. gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30-31-32 del D.Lgs. 267/2000;
 - b. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 lettera c) del D.Lgs. 267/2000;
 - c. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997 e nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento di servizi pubblici locali;
 - d. affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 o ai concessionari di cui al D.Lgs. 112/1999;
 - e. affidamento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013.
2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia.

ART. 4 – Modalità di pagamento

In via generale e, salvo eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune deve essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale, anche qualora l'attività di accertamento e riscossione sia affidata in concessione ai sensi dell'art. 3 lett. d) del presente regolamento;

- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
- c) versamento diretto nei conti correnti dedicati di società miste pubblico privato, cui l'ente abbia affidato l'accertamento e la riscossione ai sensi dell'art. 3 lett. c) del presente regolamento;
- d) mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- e) on-line in rapporto alle modalità messe a disposizione dai sistemi informativi dell'ente;
- f) All'Agenzia delle Entrate e Riscossione esclusivamente per il pagamento dei crediti ad essa affidati.

ART. 5 – Attività di verifica e di controllo

1. L'ufficio comunale competente, o il soggetto delegato o il concessionario, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e in genere di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, a norma di legge o di regolamento.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile dell'entrata o il soggetto affidatario o concessionario del servizio di accertamento e riscossione, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione, può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

ART. 6 – Autotutela

1. Il responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, deve procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, sospensione, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo i seguenti casi:
 - quando il giudicato è solo formale (ad esempio, la sentenza ha deciso soltanto sul rito: inammissibilità, improcedibilità, ecc.);
 - quando il giudicato è di merito ma parziale (la sentenza ha deciso su più punti, ma alcuni vengono impugnati), per le parti non ancora in giudicato;
 - quando se pur il giudicato di merito è totale, ma l'istanza di autotutela è relativa a motivi di illegittimità del tutto differenti da quelli oggetto della sentenza.

ART. 7 – Riscossione bonaria

1. Nel caso in cui insorga nei confronti del Comune di Villanuova sul Clisi un debito, trascorso il tempo di ordinario adempimento senza che lo stesso sia stato assolto, il responsabile della riscossione dell'entrata o gli uffici competenti individuati nel Peg possono inviare sollecito di versamento anche per via telefonica o telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria, prima di procedere alle fasi successive (accertamento o riscossione coattiva o cessione del credito).

2. In caso di gestione diretta del tributo o dell'entrata non tributaria, il Comune può avvalersi per l'espletamento dei servizi connessi al sollecito, riscossione, liquidazione e accertamento, di soggetti di comprovata affidabilità e professionalità iscritti all'albo di cui all'art. 53 d.lgs 446/1997, ovvero di un soggetto di diritto privato costituito dal Comune o da più enti locali, a condizione che gli stessi esercitino sul soggetto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che il medesimo realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che lo controllano.

3. Le spese relative all'istruttoria, ai solleciti e alle diverse fasi della procedura di riscossione bonaria, possono essere poste a carico del contribuente.

ART. 8 – Cessione dei crediti

1. Dopo aver esperito le procedure ordinarie previste per il pagamento dei crediti liquidi ed esigibili di cui all'art. 4, al fine di conseguirne celermente l'incasso si può procedere alla loro cessione, a titolo definitivo, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità,

abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.L. 79/1997 convertito dalla Legge 140/1997 e dall'art. 76 della Legge 342/2000.

PARTE III

ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 9 – Termini per la deliberazione di tariffe e aliquote

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma 1, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4. La tempestiva pubblicazione sul sito ministeriale è condizione di efficacia delle delibere solo laddove normativamente previsto.

ART. 10 – Rettifica di dichiarazioni

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato, contenente intimazione al pagamento entro il termine per la presentazione del ricorso.

2. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o

il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

8

ART. 11 – Disciplina degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

2. Gli avvisi contengono l'intimazione a pagare entro il termine per la presentazione del ricorso, l'obbligo di versare le somme intimate con precisazione che in caso di tempestiva proposizione del ricorso si applicano le disposizioni dell'art. 19 d.lgs 472/97 in tema di sanzioni; l'avviso che trascorso il suddetto termine il titolo diventa esecutivo e che oltre tale termine si procederà alla riscossione senza necessaria previa notifica di cartella esattoriale o ingiunzione fiscale.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

ART. 12 – Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il contribuente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, può chiedere la compensazione con importi dovuti a titolo di tributi locali.

3. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale e comunica gli importi e le annualità oggetto di compensazione.

ART. 13 – Interessi

1. Gli interessi dovuti dai contribuenti per gli avvisi di accertamento e dovuti dal comune per il rimborso sono fissati in misura annua pari al tasso legale.

2. Il calcolo degli interessi deve essere effettuato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 14 – Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 15 – Importi minimi

1. Non si procede ad accertamento laddove l'importo totale dovuto risulti inferiore o uguale a € 5,00=.

2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo da restituire risulta inferiore o uguale a € 10,00=.

ART. 16 – Definizione agevolata dei tributi locali e delle entrate amministrative

1. Con il presente regolamento il Comune di Villanuova sul Clisi esprime un preliminare consenso ed adesione agli istituti della definizione agevolata dei tributi locali, delle liti, di condoni o altri istituti che la legge, successivamente all'adozione del presente atto, renda accessibili in via facoltativa agli enti locali. Salvo quanto previsto dal comma 3, il funzionario responsabile è delegato a stabilire con proprio atto, da pubblicarsi nelle forme ordinarie e sul sito comunale, le modalità ed i termini per usufruire del beneficio fiscale.

2. Il preliminare consenso espresso al comma 1 è limitato alle ipotesi in cui il Legislatore consenta la definizione delle pretese tributarie con riduzione o annullamento di sanzioni ed interessi. Pertanto laddove la norma preveda la facoltà di deliberare ed accettare abbattimenti di imposta, la scelta è rimessa nei termini di legge al Consiglio comunale.

3. E' in ogni caso fatta salva la possibilità del Consiglio Comunale di rivalutare la presente scelta e, di volta in volta, negare la definizione agevolata, mediante deliberazione da assumersi tempestivamente.

ART. 17 – Accertamento con adesione

1. Nei limiti e termini eventualmente previsti dai regolamenti dedicati alle singole imposte, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che si richiama ed applica in quanto compatibile, con espressa esclusione dell'art. 5 ter.

2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge se:

- a) sopravviene la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare una maggiore imposta come, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi di incremento di rendita catastale con efficacia retroattiva;
- b) in caso di accertamenti parziali.

PARTE IV – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

ART. 18 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi oggetto di accertamenti emessi sino alla data del 31.12.2019 e delle altre entrate viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 602/1973 ovvero con quella indicata dal Regio Decreto 639/1910.

2. Dal 1.1.2020 la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è eseguita ai sensi dell'art. 1 co. 792 ss L. 160/2019 dal comune o dal soggetto incaricato della riscossione.

3. La riscossione delle entrate tributarie è effettuata mediante atto di accertamento, emesso dall'ente o dai soggetti incaricati della riscossione, contenente l'intimazione di pagamento entro il termine di presentazione del ricorso, con indicazione che esso costituisce titolo esecutivo idoneo all'attivazione delle procedure esecutive o cautelari. L'atto dovrà altresì precisare l'obbligo di versare le somme intimate, oppure per il caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni.

L'atto diviene esecutivo trascorso il termine per la proposizione del ricorso e potrà essere messo in esecuzione dal comune o dai soggetti da questo incaricati senza la preventiva notifica di cartella esattoriale o ingiunzione fiscale.

4. La riscossione delle entrate patrimoniali è effettuata mediante atto di finalizzato alla riscossione, emesso dall'ente o dai soggetti incaricati della riscossione, contenente l'intimazione di pagamento entro il termine di 60 giorni, con indicazione che esso costituisce titolo esecutivo idoneo all'attivazione delle procedure esecutive o cautelari. L'atto dovrà altresì precisare l'obbligo di versare le somme intimate, oppure per il caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 de d.lgs 150/2011.

L'atto diventa esecutivo trascorsi 60 giorni dalla sua notificazione e potrà essere messo in esecuzione dal comune o dai soggetti da questo incaricati, senza la preventiva notifica di cartella esattoriale o ingiunzione fiscale.

5. Gli atti di cui al comma 3 e 4 non divengono titoli esecutivi se emessi per somme inferiori a € 10,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di riscossione che superano cumulativamente il citato importo.

6. Nei casi regolati dai commi 3 e 4 il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica. Oltre tale data maturano gli interessi di mora sulla somma capitale (esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione,) conteggiati al tasso di interesse legale.

7. Il mancato pagamento nei termini delle somme intimate ai sensi dei commi 3 e 4 di cui sopra non comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

8. L'affidamento dei carichi al soggetto concessionario della riscossione, i solleciti di pagamento e l'attività di riscossione sono eseguite nei modi e nel rispetto dei termini disciplinati dall'art. 1 co. 792 e 795 L. 160/2019, cui è fatto rimando.

9. In ogni caso, è facoltà del comune recuperare le entrate patrimoniali mediante ricorso al giudice ordinario qualora il responsabile del servizio ne determini l'opportunità e la convenienza economica.

ART. 19 – Costi ed oneri di accertamento e riscossione.

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del

6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

ART. 20 – Funzionario responsabile della riscossione

1. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di riscossione, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.

2. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge.

3. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi.

4. Il dirigente o il responsabile apicale può revocare la nomina dei funzionari della riscossione con provvedimento motivato.

Art. 21 - Rateazione

1. Su richiesta del debitore, il funzionario responsabile del tributo concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. La rateazione potrà essere concessa secondo il seguente schema.

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre i 6.000,01 da venticinque sino a trentasei rate mensili;

2. La rateazione potrà essere concessa sino a 72 rate mensili dalla giunta comunale che delibera sul caso concreto in base a criteri oggettivi, quali l'entità del debito, la meritevolezza, l'oggettiva e comprovata difficoltà, la possibilità di recupero del credito, ecc.

3. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di 36 rate mensili. La giunta può autorizzare in base a deliberazione sul caso concreto in ragione di criteri oggettivi, una dilazione superiore ed in ogni caso contenuta nel massimo di ulteriori 72 rate mensili. In ogni caso la proroga è esclusa laddove sia intervenuta decadenza.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

5. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

7. Nel caso di esternalizzazione del servizio di riscossione, l'istanza dovrà essere presentata direttamente al concessionario della riscossione.

Art. 22 – Ingiunzioni fiscali emesse sino al 31.12.2019.

Le disposizioni di cui alla parte IV del presente regolamento si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni già emesse dal comune o dal concessionario della riscossione ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910.

PARTE V - IL RECLAMO/MEDIAZIONE

Art. 23 - Finalità del reclamo

1. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.

2. L'istituto del reclamo/mediazione rappresenta una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.

3. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 24 - Ambito di applicazione e disciplina

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila).

2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:

- avviso di accertamento;
- provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
- ruolo;
- diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
- diniego o revoca di agevolazioni;
- cartelle di pagamento per vizi propri.

2. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.

Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.

3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza nel contempra più di uno.

4. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, cui si rimanda, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. Il ricorso/reclamo deve essere presentato al Comune entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.

3. La notifica dell'istanza deve essere effettuata in conformità ad una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec;

- a mezzo di ufficiale giudiziario, secondo le modalità di cui all'art. 137 e ss, del c.p.c.;

- mediante consegna diretta all'ufficio protocollo;

- a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

3. Successivamente alla presentazione del reclamo/ricorso, il termine per l'iscrizione del ricorso a ruolo è sospeso per 90 giorni, periodo durante il quale il ricorso è improcedibile ed il comune può attivare il procedimento amministrativo di mediazione.

4. In assenza di accordo, decorso il termine di 90 giorni ricominciano a decorrere i termini per l'iscrizione del ricorso a ruolo innanzi alla Commissione tributaria adita.

5. L'istanza di mediazione è esaminata dal funzionario responsabile del tributo, come individuato dall'apposita delibera di Giunta comunale in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.

6. La procedura potrà svolgersi previo invio di un invito al contraddittorio o, in assenza di un incontro, anche mediante la notifica da parte del comune di un provvedimento di annullamento totale o parziale o di una proposta di mediazione da accettarsi entro il termine di scadenza del procedimento amministrativo di mediazione. Qualora il funzionario ritenga non sussistano ragioni di accoglimento del reclamo potrà notificare un motivato provvedimento di diniego.

7. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale che dia conto delle modalità con cui si è pervenuti all'accordo; dell'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni; delle modalità di versamento degli stessi; delle eventuali modalità di rateizzazione.

8. L'accordo di mediazione sostituisce l'atto di accertamento e si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

9. Col perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte al 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto

10. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.

11. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate

al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

Art. 25 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione.

1. Costituiscono irregolarità che escludono il perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:

- versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
- mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
- mancata prestazione della garanzia quando richiesta.

Art. 26 - Costituzione in giudizio del ricorrente

1. In caso di provvedimento negativo nei confronti del ricorso/mediazione o di accoglimento parziale della stessa, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale.

2. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso o dal decorso del termine di 90 giorni di sospensione in caso di mediazione, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92.

Articolo __ Capacità di stare in giudizio

1. Quando il valore della controversia sia superiore al limite di 3.000,00 (tremila) euro, il ricorrente è tenuto a dotarsi di assistenza tecnica, ossia di un difensore abilitato.

2. Nell'ipotesi di controversia superiore ad euro 3.000,00 (tremila), l'istanza di mediazione dovrà essere sottoscritta anche dal difensore abilitato.

Art. 27- Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente

1. Per la costituzione in giudizio di cui al precedente articolo il termine di 30 (trenta) giorni, decorre dal giorno successivo alla proposizione del ricorso oppure in caso di mediazione a quello del compimento dei 90 (novanta) giorni dal ricevimento del ricorso/reclamo da parte del Comune.

2. Il ricorso iscritto a ruolo deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione; diversamente il ricorso è inammissibile.

Art. 28 - Spese di giudizio

1. In caso di perfezionamento dell'accordo a seguito di mediazione, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi, anche in tema di applicazione di istituti deflattivi del contenzioso.

2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nelle materie qui regolate.

Art. 30 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020